



**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Approvato con determina dell'Amministratore Unico del 28 gennaio 2015

## 1. PREMESSE

### 1.1 La Società.

BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. (d'ora innanzi BBI), partecipata da 65 Comuni della Provincia di Belluno, dal Consorzio BIM Piave Belluno e, per una quota minima, da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (società a propria volta a totale partecipazione pubblica dei 65 Comuni Bellunesi), è gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni Metanizzati della provincia di Belluno (escluso Feltre), ed è coinvolta nello sviluppo delle energie rinnovabili per conto dei Comuni soci, secondo il modello dell'*in house providing*.

Le condizioni per il mantenimento della gestione dei servizi affidati con le modalità dell'*in house* sono sostanzialmente riassumibili con le seguenti:

- il capitale azionario è di totale proprietà pubblica ed è posseduto da Enti Locali sul territorio nel quale la società svolge la propria attività;
- l'attività della Società è svolta quasi per la totalità in favore degli Enti Locali soci;
- gli Enti Locali, a prescindere dalla quota azionaria, mantengono il controllo analogo sulla Società attraverso il Comitato di Coordinamento e, più in generale, attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 23 e 23-bis dello Statuto, che vengono riportati nell'appendice 1.

### 1.2 Le premesse normative e gli strumenti adottati in materia di Prevenzione della corruzione ed in materia di Trasparenza ed integrità.

L'art. 1, comma 34, della Legge 190/2012, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" stabilisce che "*le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*".

L'art. 11 del Decreto Legislativo 33/2013, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", il quale precisa l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, dispone che sono tenuti all'adempimento degli obblighi ivi previsti anche ("*limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea,*") gli "*enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*".

L'art. 10, comma 2, del D.lgs. 33/2013, prevede, tra l'altro, che il Programma per la trasparenza e l'integrità, sia collegato, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, costituendone, di norma, una sezione.

Sulla base di tali premesse normative, con provvedimento del 28 gennaio, l'Amministratore Unico di BBI, ing. Bruno Zanolla, ha determinato di nominare quale Responsabile per la Prevenzione della corruzione l'ing. Antonio Tenani, Direttore Tecnico della società, ed ha approvato il relativo Piano.

Il Piano per la prevenzione della corruzione (d'ora innanzi Piano) viene pubblicato sul sito aziendale [www.bimbelluno.it](http://www.bimbelluno.it) nella sezione Amministrazione trasparente, cui ci si richiama integralmente per quanto di necessità.

Per l'elaborazione di tale piano non è stato coinvolto nessun altro soggetto interno alla società.

## **SEZIONE 2. Prevenzione della Corruzione.**

### **2.1 Finalità e contenuti.**

In attuazione della Legge n. 190/2012, il Documento definisce gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento per assicurare la puntuale applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto della corruzione e dell'illegalità con la finalità di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare le capacità della società di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il Documento contiene l'indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici e la definizione delle misure da implementare per la prevenzione ed i relativi tempi di attuazione.

Il Documento definisce:

1. le attività di BBI a rischio di corruzione ed illegalità, individuando gli uffici e gli attori coinvolti;
2. stabilisce gli interventi amministrativi, organizzativi e gestionali volti a prevenire il medesimo rischio;
3. indica le procedure più appropriate per selezionare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione al fine di provvedere alla loro specifica formazione.

Il Documento è soggetto, ove necessario, ad aggiornamento annuale ed i relativi contenuti potranno subire modifiche o integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali o regionali competenti in materia. In ogni caso, il Documento è aggiornato ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della società. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche sono proposte dal responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento dell'Amministratore Unico. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche sarà data adeguata evidenza mediante le modalità di pubblicazione di cui sopra.

### **2.2 Gestione del rischio**

#### **2.2.1 Aree di rischio previste dal P.N.A.**

Le aree di rischio così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- a. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
- b. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
- c. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
  - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
  - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- a. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
- b. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
- c. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
  - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
  - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

**2.2.2 Individuazione delle Aree di rischio effettive e indicazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.**

La tabella seguente riporta le aree di rischio effettive e le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

Si sottolinea, a tal proposito, che BBI, al fine di attuare economie di scala attraverso la condivisione delle attività ha stipulato con BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. una convenzione in forza della quale quest'ultima fornisce a BBI per servizi generali e specifici, tra i quali l'attività amministrativa connessa con la gestione delle risorse umane e, in parte, con la gestione degli affidamenti di lavori, forniture e servizi.

Le misure adottate mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Aree di rischio	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili
<b>Area A</b> acquisizione e progressione del personale	Il reclutamento del personale avviene secondo modalità indicate nella delibera di Consiglio di Amministrazione del 21/10/2008 adottata in ossequio alle previsto di cui all'art. 18 DL 112/2008 s.m.i.	Immediata	Responsabile Unico del Procedimento – Responsabile prevenzione corruzione
	Verifica di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;	Immediata	Responsabile prevenzione corruzione
	Divulgazione del Documento alle articolazioni aziendali e acquisizione della presa d'atto da parte dei dipendenti	Entro 30 giorni dalla sua adozione	Responsabile prevenzione corruzione e Responsabili dei diversi Uffici
<b>Area B</b> affidamento lavori, servizi e forniture	Obblighi di trasparenza Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 (artt. 63 e ss.) e secondo quanto previsto dal d.Lgs. 190/2012, art. 1	Immediata	Responsabile prevenzione corruzione Responsabile Unico del Procedimento
	Osservanza del D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010. Applicazione in via preferenziale del criterio del massimo ribasso per l'affidamento dei lavori.	Immediata	Responsabile Unico del Procedimento Commissione aggiudicatrice (quando prevista) Responsabile prevenzione corruzione

	Per gli appalti sotto soglia la società ha adottato apposito Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria	Immediata	Responsabile Unico del Procedimento – Responsabile prevenzione corruzione
<b>Area D</b> Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Gestione stragiudiziale delle richieste di risarcimento danni e dei sinistri in generale	La società ha attivato apposite coperture assicurative e, per i sinistri di importo superiore alla franchigia, si attiene alle valutazioni del perito incaricato dalla Compagnia. Per le richieste di risarcimento sotto franchigia, la valutazione del danno viene eseguita, previa istruttoria interna, di concerto tra il Responsabile del reparto operativo interessato ed il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari, salva l'approvazione dell'Amministratore Unico	Immediata	Responsabili dei diversi Uffici Responsabile prevenzione corruzione Amministratore Unico

### 2.3 Formazione in tema di anticorruzione

La società provvederà ad adottare apposito programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione, con l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

### 2.4. Altre iniziative

#### 2.4.1 Rotazione del personale

La limitata dimensione aziendale e l'alta specializzazione richiesta per le prestazioni da svolgere non consentono alla società di adottare alcuna forma di rotazione del personale, che potrebbe invero compromettere un efficiente ed efficace svolgimento dell'attività.

#### **2.4.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione**

La società, nei contratti stipulati all'esito di procedura ad evidenza pubblica, non prevede il ricorso all'arbitrato.

#### **2.4.3 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità**

##### 2.4.3.1 Inconferibilità.

BBI, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente a società (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la società si astiene dal conferimento dell'incarico, provvedendo a conferire lo stesso nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

La società verifica che:

- negli atti di conferimento di incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

##### 2.4.3.2 Incompatibilità.

BBI, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

BBI verifica che:

- negli atti di conferimento di incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

#### **2.4.4 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi.**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, la società, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei soggetti cui si intendono conferire incarichi disciplinati dalla citata normativa.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 39/2013.

Se all'esito della verifica risultano dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la società:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

La società, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpellati per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento.

#### **2.4.5 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.**

In merito ai rapporti tra la società e i soggetti che con essa stipulano contratti, deve essere evitata qualunque situazione di conflitto di interesse, tra attività economiche personali o familiari e mansioni aziendali ricoperte.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- avere interessi economici e finanziari, anche attraverso familiari, con fornitori o concorrenti;
- accettare denaro, regali, favori o altro beneficio di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con la Società;
- strumentalizzare la propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della Società;
- concludere, perfezionare o avviare proprie trattative e/o contratti - in nome e/o per conto della Società - che abbiano come controparte propri familiari o soci, ovvero persone giuridiche di cui egli sia titolare o cui egli sia comunque interessato.

In ogni caso è necessario:



- evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la capacità di assumere in modo imparziale decisioni nel migliore interesse dell'impresa;
- in senso generale, adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte.

#### **2.4.6 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive.**

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società.

#### **2.4.7 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del Piano, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Documento. Tale relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di BBI.

### **SEZIONE 3. Trasparenza e Integrità.**

#### **3.1 Finalità e contenuti. Il punto sull'applicabilità.**

I principali obiettivi in materia di trasparenza di BBI sono i seguenti:

- perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'interno che all'esterno della Società e perseguire lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità;
- garantire la conoscibilità e l'accessibilità consistente nella possibilità per chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Dovranno essere definiti i flussi di informazioni da pubblicare verso il responsabile per l'integrità e la trasparenza con una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse. La Società dovrà quindi implementare automatismi informatici per l'aggiornamento dei dati, al fine di evitare la staticità delle informazioni pubblicate e il loro mancato aggiornamento nel tempo.

#### **3.2 Misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e regolarità dei flussi informativi**

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 33/2013, l'aggiornamento dei dati pubblicati deve essere tempestivo.

La Società pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, qualora non sia prevista una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

#### **3.3 Misure per il monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza**

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione e procede alle segnalazioni prescritte nei casi di mancato o ritardato adempimento di tali obblighi.

Il Responsabile della trasparenza garantisce il monitoraggio interno degli obblighi di trasparenza.

#### **3.4 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico**

Il Responsabile della trasparenza controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. Tale istituto prevede il diritto dei cittadini a richiedere ed ottenere la pubblicazione dei documenti, informazioni o dati e l'obbligo della società di provvedere in tal senso.

#### **3.5.5 Indicazione dei dati ulteriori, in tabelle in formato aperto, che l'amministrazione si impegna a pubblicare entro la fine dell'anno e del triennio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c.3 del D.Lgs 33/2013**

In virtù del principio di trasparenza intesa come "accessibilità totale", la Società si impegna a pubblicare tutti i dati, le informazioni, e i documenti ulteriori non riconducibili agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013, ma che possono risultare utili ai portatori di interesse.

## **APPENDICE 1 – ESTRATTO STATUTO**

### **Art. 23 (Organi aggiuntivi)**

1. I Soci potranno costituire organi atipici partecipati anche dai soggetti rappresentativi di cui alla successiva lettera e) del comma 2 ed aventi efficacia meramente interna, con funzioni precipuamente consultive, di controllo e di indirizzo.

2. In particolare, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza che ciò determini esclusione dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità previste dal diritto societario, l'attività di detti organi potrà sostanziarsi in:

a) - audizioni degli organi di vertice della Società, anche in ordine alla verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato nonché al concreto funzionamento dello stesso nell'ottica del migliore perseguimento dell'oggetto sociale;

b) - formulazione di pareri, indicazioni, suggerimenti ed altri simili apporti collaborativi con riguardo all'impostazione amministrativa della Società;

c) - disamina preventiva, in vista della elaborazione anticipata di possibili osservazioni e proposte, degli atti dell'Organo Amministrativo che saranno sottoposti all'Assemblea e ai Soci;

d) - inoltro di richieste di informazioni e di acquisizione di documenti all'Organo Amministrativo in ordine a questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento dei servizi svolti;

e) - promozione di iniziative di informazione e di modalità conoscitive che garantiscano la partecipazione e la informazione degli utenti, anche organizzati in proprie forme rappresentative.

3. Agli organi qui disciplinati, sussistendone le condizioni, potranno altresì venire attribuiti specifici compiti attuativi in relazione alle attività di controllo e di vigilanza di cui al successivo art.23 bis.

4. Ai componenti di tali organi non sarà riconosciuto alcun compenso o rimborso spese.

5. La costituzione e composizione dei predetti organi viene regolata con deliberazione dell'Assemblea soggetta alla maggioranza qualificata di cui all'art.13, comma 3, mentre le regole di funzionamento dell'organo così costituito saranno definite con apposito regolamento predisposto e approvato dallo stesso, fermo restando il quorum deliberativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

### **Art. 23 bis (Affidamenti in delegazione interorganica)**

1. Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio in delegazione interorganica di cui al precedente art.1, comma 1:

a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario) da parte degli enti pubblici locali soci, è prevista in atti attraverso lo statuto e/o nel regolamento di quest'ultimi, attraverso il presente statuto sociale, il contratto di servizio quadro e/o specifico per singolo servizio pubblico locale (v. art.113, comma 11, T.U.E.L. e leggi di settore), la carta dei servizi (ex art.112, comma 3, T.U.E.L.) e l'approvato piano industriale;

b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento degli enti pubblici locali azionisti, così come previsti nel presente statuto e/o contratto di servizio;

c) la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici locali che la controllano (rectius: con la collettività di cui agli enti pubblici locali che la controllano);

d) la società è partecipata totalmente da enti pubblici locali (così come qualificati nel precedente art.1, comma 1).

2. In termini di presupposti applicativi del c.d. modulo gestorio in house, ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società agli enti pubblici locali di riferimento, si precisa inoltre che:

a) gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel piano industriale triennale mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio; il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante), rappresenta il primo esercizio del sopracitato piano;

b) gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo servizio, evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione ordinaria, finanziaria, straordinaria e complessiva (prima e dopo le imposte sul reddito), e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale. Il report infrannuale, da illustrarsi e da approvarsi in Assemblea ordinaria, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione (sino al prossimo report), e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano.

Destinataria del report sarà quindi, su delega degli enti pubblici locali partecipanti al capitale della società, l'Assemblea la quale provvede così alla consultazione tra gli enti pubblici locali circa la gestione dei servizi pubblici locali svolti dalla società e circa il suo andamento generale, con audizione (in sede di report) del Presidente del Consiglio di amministrazione, e degli altri soggetti che lo stesso Presidente riterrà opportuno sentire.

Sempre su delega degli enti locali, l'Assemblea provvede (per quanto qui interessa ai fini dell'affidamento del servizio in house) all'approvazione del piano industriale.

3. Il controllo e la vigilanza interesserà poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società in house, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità dell'amministrazione corrente, così come, dall'altro, gli enti pubblici locali soci sono autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house e delle loro eventuali società controllate, collegate o partecipate.

4. Il tutto:

1) onde consentire la concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici locali soci;

2) da integrarsi evidentemente con le previsioni:

a) di statuto;

b) di eventuale contratto di servizio-quadro e di contratto di servizio specifico;

c) della carta dei servizi;

d) della convenzione di gestione tra la società e l'Autorità d'ambito territoriale ottimale;

3) atteso che gli enti pubblici locali soci adegueranno il proprio statuto (e eventuali regolamenti) di conseguenza (v. articolo 6, D.Lgs. 267/2000).

5. Gli indirizzi, la programmazione, il controllo e la vigilanza interesserà, alla luce del vigente oggetto sociale, anche i servizi pubblici locali non rientranti nella delegazione interorganica, ai sensi dell'art.113, comma 1, 3° capoverso, D.Lgs. 267/2000.

6. Se la società svilupperà fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati, tramite società di scopo e cioè tramite società controllate, collegate o partecipate, è opportuno (seppur non vincolante) che sia previsto:

a) se la società è di capitali, che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da questa società così come dovrà risultare in atti, ai sensi degli artt.2497 e ss., C.C.;

b) viceversa, che la forma giuridica della società di scopo sia in rapporto di mutualità con questa società, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile. La società controllata, collegata o partecipata attiverà gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme anzicite ed il relativo statuto e la convenzione-quadro estenderanno ad essa le stesse previsioni di controllo e vigilanza già previste per questa società.

7. L'attività di controllo gestionale del Collegio sindacale e di controllo contabile del Revisore contabile, per le rispettive competenze, sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo infrannuale richiamati nel presente statuto.